

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, VEDOVATO, CAIAZZA, NANNINI, BIANCHI GERARDO

Presentata il 17 febbraio 1967

Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, furono previste alcune deroghe al regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, nel senso che il Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze erano autorizzati, come risulta dall'articolo 53, n. 4, primo capoverso, a provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta dei mezzi, attrezzature e mano d'opera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico, appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per tratta-

tiva privata, con le procedure di urgenza di cui al regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

L'autorizzazione in favore del Soprintendente bibliografico di Bologna fu disposta in considerazione del fatto che la Soprintendenza bibliografica di Firenze, essendo stati i suoi locali completamente invasi dalle acque, con conseguente distruzione del materiale d'ufficio, non era assolutamente in grado di funzionare.

Tuttavia ora, a più di tre mesi dall'alluvione, essendo la Soprintendenza bibliografica per la Toscana in grado di assolvere i suoi compiti, si ritiene opportuna la modifica del predetto articolo 53, al n. 4), primo capoverso, perché al Soprintendente bibliografico di Firenze vengano restituite tutte le funzioni che gli competono. Per questo solo fine, che ha portata pratica e valore ideale, si ritiene necessario che da parte del Parlamento venga provveduto con l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il

Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 ».